un illecito della Commissione e l'interessato è in grado di provare che la decisione lede i suoi diritti.

3. L'atto con cui l'autorità che ha il potere di nomina precisa definitivamente i diritti pecuniari di un dipendente e fissa le somme ch'essa s'impegna a versargli a certe date stabilite è un atto che può recare pregiudizio ai sensi dell'articolo 91 dello statuto.

4. Il beneficio del diritto alla pensione senza riduzione, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 259/68, è acquisito soltanto ai dipendenti che al termine del periodo di corresponsione dell'indennità abbiano raggiunto l'età di 55 anni.

5. Conteggi forniti soltanto a titolo informativo, se pure dagli uffici competenti dell'autorità che ha il potere di nomina, non hanno il carattere di atti che attribuiscano dei diritti ai loro destinatari.

6. In linea di massima, il fatto di adottare un'interpretazione inesatta di una norma amministrativa non costituisce, di per sé stesso, un illecito. Neppure la circostanza che le autorità invitino gl'interessati ad informarsi presso determinati uffici competenti obbliga necessariamente le autorità stesse a garantire l'esattezza delle informazioni fornite.

7. Il fatto che l'autorità che ha il potere di nomina ritardi a rettificare delle informazioni inesatte fin dopo il momento in cui gl'interessati debbono prendere una determinata decisione, costituisce un illecito, che rende responsabile la Comunità per le conseguenze delle informazioni inesatte.

Nella causa 23-69

ANNELIESE FIEHN, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Düsseldorf, Schadowstrasse 87, con l'avv. Hans-Joseph Rueber, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. André Elvinger, 84, Grande-rue,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Pierre Lamoureux, in qualità di agente, assistito dal sig. Jürgen Utermann, consigliere giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Émile Reuter, consigliere giuridico della Commissione, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 18 gennaio 1969,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori : R. Monaco, presidente di Sezione (relatore); A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

1. In forza dell'articolo 4, n. 1, del regolamento del Consiglio 259/68, la Commissione veniva autorizzata, sino al 30 giugno 1968, ai fini della riorganizzazione dei servizi o per tener conto delle esigenze che potessero derivare da una riduzione dell'organico, a porre in atto nei confronti dei propri dipendenti provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio.

Il n. 3 dello stesso articolo precisa che, se l'interesse del servizio lo permette, la Commissione tiene conto delle domande dei dipendenti che sollecitano l'applicazione di un provvedimento del genere.

L'articolo 5 del regolamento dispone che il dipendente il quale sia stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio ha diritto a fruire di un'indennità per un determinato periodo, e precisa, al n. 7, 4° comma, che

« al termine di questo periodo, il beneficio del diritto a pensione è acquisito senza che si applichi al funzionario la riduzione prevista all'articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto, purché egli abbia raggiunto l'età di 55 anni ».

L'articolo 6 prevede inoltre, per il dipendente che non abbia compiuto 11 anni di servizio, la possibilità di rinunciare definitivamente al diritto alla pensione e di optare per la concessione di una determinata indennità.

Con una comunicazione al personale in data 5 marzo 1968, il presidente della Commissione richiamava l'attenzione dei dipendenti su queste disposizioni, precisando che coloro i quali desideravano venisse applicato nei loro confronti un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio dovevano presentare la relativa domanda entro il 6 aprile 1968 (termine prorogato in seguito al 18 aprile 1968) e potevano rivolgersi, per avere informazioni sui diritti pecuniari derivanti da tale provvedimento, agli uffici competenti dell'amministrazione.

A seguito della richiesta d'informazioni della ricorrente circa i suoi diritti pecuniari in caso di applicazione del suddetto provvedimento, gli uffici della Commissione le inviavano, ai primi di aprile 1968, un prospetto contenente, fra l'altro, calcoli relativi alla « pensione di anzianità al compimento dei 55 anni ».

Il 18 aprile 1968, la ricorrente presentava domanda perché venisse applicato nei suoi confronti un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio, domanda accettata dalla Commissione nella riunione del 20 giugno 1968, con effetto dal 1° ottobre 1968.

Il 20 dicembre 1968, il direttore generale del personale e dell'amministrazione inviava alla ricorrente un telegramma del seguente tenore :

« Il suo diritto a pensione senza riduzione è acquisito al raggiun-

gimento dell'età di 55 anni, come precedentemente comunicatole in via provvisoria — stop — Ella può ancora rinunciare a tale diritto per ottenere l'indennità una tantum — stop — telefoni Bruxelles 350040 interno 2032 oppure 733052 ».

La ricorrente rispondeva con una lettera, il giorno stesso.

Infine, con lettera del 18 gennaio 1968, il direttore generale del personale e dell'amministrazione inviava alla ricorrente un « avviso di liquidazione » in cui figurava un conteggio delle indennità mensili previste dall'articolo 5, n. 1, del regolamento 259/68, e in cui veniva precisato che il diritto alla pensione senza riduzione sarebbe stato acquisito al compimento del 60° anno di età.

Il 10 febbraio 1969, la ricorrente presentava, « contro la decisione 20 dicembre 1968, nella forma della lettera 18 gennaio 1969 », un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello statuto (allegato n. 12 al ricorso), chiedendo in via principale che le venisse concessa la pensione senza riduzione, in conformità alle informazioni date in un primo momento dall'amministrazione, e in via subordinata che le venisse restituita completa libertà di decisione riguardo alle dimissioni volontarie.

Il 2 giugno 1969, essa ha proposto il presente ricorso.

2. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 17 febbraio 1970.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 aprile 1970.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

1. Annullare la decisione 18 gennaio 1969 della Commissione delle Comunità europee.
2. Fissare l'indennità mensile, di cui all'articolo 5 del regolamento del Consiglio n. 259/68, in conformità al conteggio provvisorio contenuto nel documento 3.476/IX/68-F/Frau Fiehn.
3. In subordine, porre nuovamente la ricorrente nella situazione in cui si troverebbe se non avesse presentato la domanda in data 18 aprile 1968, cioè attribuirle un posto analogo a quello da lei già occupato presso la Commissione delle Comunità europee.
4. Porre le spese a carico della convenuta.

Nella memoria depositata dalla ricorrente il 10 giugno 1969, il punto 1. delle conclusioni viene integrato come segue :

— Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 91, n. 2, 2° comma, dello statuto del personale, in relazione alla decisione 18 gennaio 1969.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia :

— respingere il ricorso in ogni sua parte, in quanto irricevibile e comunque infondato;
— condannare la ricorrente alle spese di causa.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

Sulla ricevibilità

La *convenuta* eccepisce l'irricevibilità del ricorso, osservando quanto segue :

a) Sul primo capo della domanda

La nota 18 gennaio 1969 del direttore generale del personale e dell'amministrazione non costituisce affatto una liquidazione del diritto alla pensione

dell'interessata, in quanto tale diritto è ancora futuro e incerto. La nota fornisce semplicemente delle informazioni e perciò non costituisce una decisione impugnabile.

La *ricorrente* ribatte che la lettera summenzionata corrisponde alla nozione di decisione qual è ammessa non solo dal diritto amministrativo tedesco, ma anche dalla Corte di giustizia, tanto sul piano *formale* quanto sul piano *materiale*.

Essa proviene, infatti, dal direttore generale che, in conformità all'organico della Commissione pubblicato nel « Corriere del personale » del 22 agosto 1968, è competente a decidere in materia di personale; essa ha inoltre, nei confronti della ricorrente, effetti concreti, in quanto regola la sua situazione pecuniaria e stabilisce l'età in cui essa acquista il diritto alla pensione senza riduzione.

La *convenuta* ribatte che la lettera in questione non ha alcun effetto giuridico immediato per quanto riguarda il problema della pensione senza riduzione, poiché la liquidazione del diritto alla pensione può essere effettuata solo al momento in cui il diritto stesso viene acquisito. Tuttavia, in considerazione della sentenza pronunciata nel frattempo nella causa 32-68, essa si rimette al prudente apprezzamento della Corte.

b) Sul secondo capo della domanda

La *convenuta* sostiene che la domanda va respinta per mancanza d'interesse. Essa mette in discussione l'importo delle indennità mensili previste dall'articolo 5 del regolamento 259/68, mentre il ricorso è impostato nel suo conplesso sulla contestazione delle indicazioni contenute nella lettera 18 gennaio 1969, circa il futuro ed eventuale diritto alla pensione, spettante alla ricorrente al termine del periodo di cui le sarebbero state corrisposte le indennità. D'altra parte, l'importo delle indennità indicato nella lettera summenzionata non è inferiore a quello indicato nel conteggio provvisorio.

Anche supponendo che le conclusioni su questo punto siano state formulate in modo inesatto e ch'esse riguardino in realtà il diritto alla pensione della ricorrente, esse sono ugualmente irricevibili. Poiché questo diritto è ancora futuro e incerto, il ricorso equivale su questo punto ad una domanda d'interpretazione delle disposizioni del regolamento 259/68 relative al diritto alla pensione. Per ragioni di competenza, una domanda del genere non può essere sottoposta alla Corte.

La domanda è inoltre irricevibile in quanto si chiede alla Corte di rivolgere ingiunzioni alla Commissione, il che esula dai compiti e dalla competenza della Corte.

La *ricorrente* oppone che il significato e lo scopo di questo capo della domanda è il far apparire chiaramente che i suoi diritti vanno liquidati in base al primo conteggio che le è stato trasmesso.

Le sue conclusioni, d'altra parte, non hanno nulla a che vedere con una domanda d'interpretazione e non riguardano diritti incerti e futuri, poiché il loro oggetto è la questione dell'età in cui si acquista, secondo il regolamento 259/68, la pensione senza riduzione. Ora, la definizione di tale questione avrà almeno effetti di carattere economico.

Nella controreplica, la *convenuta* tiene ferma l'eccezione da lei sollevata.

c) Sul terzo capo della domanda

La *convenuta* assume che il terzo capo della domanda è irricevibile, in quanto la ricorrente chiede alla Corte di rivolgere ingiunzioni alla Commissione, il che esula dal suo compito e dalla sua competenza.

Anche ammettendo che questo capo della domanda sia stato formulato in modo inesatto e ch'esso riguardi in realtà l'annullamento della decisione 20 giugno 1968 che stabiliva la cessazione dal servizio della ricorrente, esso è ugualmente irricevibile a causa della scadenza del termine d'impugnazione, che il reclamo del 10 febbraio

1969 non poteva far nuovamente decorrere.
Del resto, già la domanda contenuta nel reclamo, di restituire alla ricorrente completa libertà di decisione riguardo alle dimissioni volontarie, era irricevibile in quanto i poteri della Commissione in questo campo erano venuti meno il 30 giugno 1968.
La *ricorrente* oppone che questo capo della domanda è inteso ad ottenere la sua reintegrazione, a seguito della revoca delle dimissioni volontarie, nel posto ch'essa occupava allorché aveva presentato la domanda di cessazione dal servizio, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
La reintegrazione è una logica conseguenza della revoca delle dimissioni volontarie. Quanto al risarcimento dei danni, esso è dovuto per compensare il danno materiale e morale causato dal comportamento illecito della Commissione.
La *convenuta*, dopo aver ripreso gli argomenti esposti nel controricorso, osserva che le conclusioni formulate nella replica non corrispondono a quelle che figurano nel ricorso.

Nel merito

A — Per quanto riguarda le conclusioni in via principale

1 — *Violazione dell'articolo 5, n. 7, 4° comma del regolamento* n. 259/68

La *ricorrente* sostiene che, in base a questo articolo, il dipendente che si avvale della possibilità di presentare le « dimissioni volontarie » acquista il diritto alla pensione senza riduzione *quando* raggiunga l'età di 55 anni. La tesi della convenuta, secondo cui tale età dev'essere stata già raggiunta al termine del periodo di corresponsione delle indennità, è in contrasto con l'interpretazione grammaticale e logica del testo, e non considera il rapporto esistente fra il testo stesso e la ratio legis del sistema in cui esso s'inserisce.
Come indica l'intestazione stessa del capitolo II del regolamento 259/68, questo ha istituito una disciplina eccezionale, secondo cui il diritto alla pensione senza riduzione è acquisito allorché il beneficiario raggiunga l'età di 55 anni.
È quindi errato interpretare il testo litigioso in via di analogia con l'articolo 50, 5° comma, dello statuto del personale, poiché queste disposizioni hanno finalità e natura diverse.
D'altra parte, poiché il regolamento 259/68 è stato adottato su proposta della Commissione, quest'ultima avrebbe dovuto provvedere a che le disposizioni dello stesso venissero formulate con chiarezza sufficiente ad evitare ogni dubbio, da parte dei dipendenti interessati, sull'estensione e sulla natura dei loro diritti. In tali condizioni, è normale ch'esse vengano interpretate nel senso in cui potevano intenderle, in completa buona fede, i loro destinatari.
Con la sua decisione, la convenuta ha violato un principio fondamentale del diritto amministrativo, vigente sia nella Comunità che negli Stati membri, e cioè quello dell'obbligo di assistenza dell'amministrazione nei confronti dei propri dipendenti.
La *convenuta* oppone che, proprio in base ad un'analisi giuridica letterale del testo litigioso, l'interpretazione contenuta nella decisione 18 gennaio 1969 si dimostra l'unica ammissibile. Il testo in parola stabilisce una *condizione*, e cioè quella che il raggiungimento dell'età di 55 anni sia anteriore al termine del periodo in cui viene corrisposta l'indennità. Tenuto conto della sua redazione (« purché egli abbia raggiunto l'età di... »), è impossibile ravvisare in questo testo la fissazione di un *termine*, come pretende la ricorrente.
Ciò è confermato :
— dall'articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto, il cui testo è molto simile, per non dire identico, a quello della disposizione litigiosa. La condizione « purché abbia rag-

giunto l'età di... » è posta in relazione immediata con l'evento rispettivamente preso in considerazione : la cessazione dal servizio dell'interessato, nel caso dell'articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto; il termine del periodo di corresponsione dell'indennità, nel caso dell'articolo 5, n. 7, 4° comma, del regolamento 259/68;

— dal n. 8 dell'articolo 5 del regolamento 259/68, che è comprensibile soltanto qualora il n. 7, 4° comma, venga interpretato nel senso sopra indicato. La formula condizionale con cui inizia il n. 8 (« Qualora... il diritto a pensione risulti acquisito prima del raggiungimento del 60° anno di età... ») implica infatti che non sempre, né in tutti i casi, il n. 7, 4° comma, può legittimare l'acquisto del diritto alla pensione prima dell'età di 60 anni;

— dall'articolo 50, 5° comma, dello statuto, redatto in termini identici a quelli della disposizione litigiosa ed avente la stessa portata e la stessa ratio legis di quest'ultima. Unica differenza fra le due norme è che il regolamento 259/68 ha esteso, in via eccezionale, a tutti i dipendenti cui si applicava l'art. 5, il vantaggio che l'art. 50 dello statuto riserva ai dipendenti inquadrati ai gradi A 1 e A 2.

La *ricorrente*, dopo aver ribadito che la disposizione litigiosa va interpretata tenendo conto del suo carattere di norma speciale, che deroga alla disciplina normale, aggiunge che, anche qualora la Corte riconoscesse che il testo non è del tutto chiaro nel senso in cui l'ha inteso la ricorrente, la convenuta sarebbe tuttavia sempre responsabile, secondo il principio della « interpretatio contra stipulatorem ».

D'altra parte, la lettera inviata il 16 marzo 1967 al sig. Faniel, direttore presso la Commissione, circa l'applicazione dell'articolo 50 dello statuto, prova senz'altro che l'interpretazione della ricorrente corrisponde a questo testo, ed era conforme all'opinione allora dominante presso la Commissione.

La *convenuta* precisa che il regolamento 259/68 è stato bensì elaborato dalla Commissione, ma anche esaminato dal Parlamento europeo ed infine approvato dal Consiglio. Essa osserva inoltre che i regolamenti del Consiglio non rientrano nel diritto internazionale, ma piuttosto nel diritto amministrativo. La ricorrente è quindi in errore quando si richiama al diritto internazionale pubblico, invocando il principio della « interpretatio contra stipulatorem ».

Il mezzo tratto dalla lettera inviata al sig. Faniel è inconferente, poiché in una successiva comunicazione del 20 ottobre 1969 la Commissione ha modificato l'interpretazione dell'articolo 50 dello statuto data nella suddetta lettera. Del resto, vanno espresse alcune riserve circa la regolarità del procedimento seguito dalla ricorrente, che ha fatto riferimento ad una lettera personale inviata ad un ex dipendente.

2 — *Violazione di diritti quesiti*

La *ricorrente* assume che la decisione inpugnata, considerata in relazione al telegramma del 20 dicembre 1968, è illegittima anche perché in contrasto con le informazioni contenute nel prospetto dei primi di aprile 1968.

Essa precisa di aver presentato le dimissioni volontarie in considerazione di tali informazioni, richieste in conformità alla comunicazione al personale del 5 marzo 1968.

Grazie al principio dell'affidamento, quale risulta anche dalla giurisprudenza della Corte, queste informazioni sono quindi impegnative per la Commissione, la quale è perciò tenuta ad adeguarvisi. Le disparità di vedute, sorte in seguito nell'ambito dell'amministrazione a proposito di un'interpretazione o di una soluzione già adottata e comunicata agli interessati, non possono esonerarla dalle sue responsabilità nei confronti di questi ultimi.

Nella fattispecie non si può contestare l'esattezza di tale conclusione, richiamandosi al supplemento n. 16 al

Corriere del personale, del 16 aprile 1968, in cui si comunicava ai dipendenti che le informazioni già fornite avevano carattere indicativo e non erano impegnative per la Commissione. Anche a non voler considerare la data in cui veniva pubblicato tale supplemento (due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande), va rilevato che :

— la Commissione avrebbe dovuto provvedere a farlo giungere, fino all'ultimo giorno utile, a tutti i dipendenti che nel frattempo avevano chiesto informazioni;
— inoltre, quando la ricorrente lo ha ricevuto, essa aveva già presentato la domanda;
— d'altra parte, la ricorrente si riteneva sufficientemente informata e non aveva perciò motivo di chiedere ulteriori informazioni;
— infine, essa non poteva ravvisare un nesso tra le informazioni che le erano state fornite in precedenza, e che impegnavano chi le aveva date, ed una semplice comunicazione del Corriere del personale.

La *convenuta* osserva che, in conformità alla giurisprudenza della Corte e secondo un principio sancito negli ordinamenti nazionali, la revoca, entro un termine ragionevole, di un atto amministrativo illegittimo è giuridicamente ammessa, anche qualora tale atto abbia creato diritti soggettivi.

D'altra parte, nella fattispecie non si può parlare di diritti quesiti, in quanto

— manca, in primo luogo, una decisione illegittima che abbia creato diritti soggettivi e che sia stata in seguito revocata, poiché il conteggio approssimativo dei primi di aprile 1963 non costituiva una decisione, ma rappresentava semplicemente delle informazioni fornite dalla Commissione senza alcuna garanzia. Queste informazioni erano state concepite come chiarimenti di carattere generale da dare oralmente agl'interessati, ma visto il numero delle richieste pervenute all'amministrazione e il carattere dettagliato e preciso delle domande formulate, l'ufficio incaricato di rispondere aveva ritenuto utile servirsi di moduli appositamente redatti, unicamente allo scopo di semplificare il lavoro. Tali moduli non erano destinati agli interessati (il modulo prodotto col n. III in allegato al ricorso non reca alcuna firma), ma furono loro trasmessi solo dietro insistente richiesta;
— non esiste neppure, d'altra parte, una decisione di revoca, dal momento che la lettera 18 gennaio 1969 non costituisce una decisione di liquidazione del diritto alla pensione, ma contiene solo chiarimenti sulla portata di un testo legale.

Nel presentare le proprie dimissioni volontarie e nel mantenerle ferme fino alla loro accettazione, la ricorrente avrebbe dovuto piuttosto dar prova di particolare cautela, soprattutto a causa del ben noto clima d'incertezza e d'inquietudine eccezionali che regnava negli ambienti della Commissione nei mesi in cui venivano preparate le decisioni d'applicazione del regolamento 259/68.

Vari indizi dovevano sconsigliarla dall'accordare fiducia cieca e assoluta alle informazioni ricevute dall'amministrazione. In particolare :

— la pubblicazione del supplemento al Corriere del personale del 16 aprile 1968, il cui rapporto con le informazioni già fornite dall'amministrazione era senz'altro evidente. Il fatto che questo documento non abbia potuto essere pubblicato e distribuito con la celerità che sarebbe stata auspicabile si spiega con la complessità della procedura giuridica e amministrativa richiesta per l'attuazione del regolamento 259/68. Poiché, d'altra parte, le dimissioni volontarie presentate il 18 aprile 1968 venivano accettate soltanto il 20 giugno 1968, la ricorrente disponeva di tempo sufficiente a raccogliere ogni ulteriore informazione utile ed eventualmente a ritirare la relativa domanda;

— la lettera del 12 giugno 1968, con cui la ricorrente veniva informata del fatto che la Commissione si era pronunciata favorevolmente in merito alla sua domanda e ch'essa avrebbe ricevuto in un secondo momento un prospetto esplicativo sui suoi diritti pecuniari. L'annuncio di questo secondo conteggio avrebbe dovuto, soprattutto tenuto conto dell'avviso del 16 aprile 1968, richiamare l'attenzione della ricor rente, tanto più che, appartenendo agli uffici dell'amministrazione, essa poteva informarsi facilmente in qualsiasi momento. Talune affermazioni contenute nel ricorso, come pure il fatto ch'essa abbia potuto far riferimento a documenti personali e riservati, consentono del resto di sostenere che la ricorrente era in realtà assai meglio informata di quanto non voglia far credere.

È chiaro comunque che la ricorrente doveva assumersi le proprie responsabilità ed affidarsi in primo luogo al proprio giudizio, partendo dai seguenti dati di fatto :

— il testo dell'articolo 5, n. 7, 4° comma, del regolamento 259/68 non giustificava la sua tesi;
— non spetta alla Commissione il garantire, a proposito di un testo destinato ad essere applicato soltanto dopo diversi anni (i diritti a pensione sono per il momento solo futuri ed incerti), un'interpretazione che solo la Corte di giustizia può stabilire definitivamente;
— ai sensi dell'articolo 41 dell'allegato VIII dello statuto, le pensioni sono sempre soggette a revisione.

La *ricorrente* oppone che l'articolo 41 dell'allegato VIII dello statuto è una disposizione speciale prevista per gli errori di calcolo, mentre nella fattispecie si tratta di un errore nell'interpretazione e nell'applicazione di un testo giuridico.

Essa precisa di aver preso, prima di inoltrare la sua domanda, tutte le precauzioni e le informazioni necessarie, che le avevano permesso di concludere che secondo la « communis opinio » della Commissione il diritto alla pensione senza riduzione veniva acquisito a partire da 55 anni. L'addebito che le viene fatto, di perorare « troppo candidamente e con fede cieca » la propria causa, dovrebbe essere fatto piuttosto alla Commissione che, nella riunione del 25 giugno 1969, ha riconosciuto ingiusto il proprio comportamento e ha deciso che il danno subito dagli ex dipendenti deve essere integralmente riparato.

Infine, quanto all'avviso contenuto nel supplemento al Corriere del personale del 16 aprile 1968, va osservato che a quella data nessun'altra informazione sarebbe stata fornita in merito al problema litigioso, anche qualora fosse stata richiesta due o tre volte.

La *convenuta* ribatte che l'articolo 5 del regolamento 259/68, non aveva lo scopo di concedere a tutti i dipendenti ivi contemplati il diritto alla pensione senza riduzione a partire dall'età di 55 anni, indipendentemente dall'età raggiunta al termine del periodo di corresponsione dell'indennità, ma piuttosto quello di venire incontro ai dipendenti più anziani che, dopo aver percepito fino all'età di 55 anni l'indennità prevista dall'articolo 5, n. 1 e 2, del regolamento 259/68, non avessero raggiunto l'età di 60 anni al termine del periodo di corresponsione dell'indennità.

L'interpretazione sostenuta dalla Commissione risponde perciò ad un'esigenza di carattere sociale, mentre quella avanzata dalla ricorrente implicherebbe una liberalità ingiustificata.

Ora, un'interpretazione errata e illegittima di un testo giuridico non può creare alcun diritto quesito al mantenimento dell'interpretazione stessa.

La convenuta ricorda poi, a proposito degli effetti derivanti dal conteggio dell'aprile 1968, la sentenza 32/68, dalla quale risulta, a suo avviso, che la Commissione aveva il diritto di non garantire le informazioni da lei fornite.

Dopo aver contestato l'esistenza di una « communis opinio » presso la

Commissione, nel senso indicato dalla ricorrente, essa precisa che lo scopo della comunicazione al personale in data 16 aprile 1968 non era quello di permettere ai dipendenti d'inviare nuove richieste d'informazioni, bensì quello di ricordare loro che le informazioni già fornite avevano carattere puramente indicativo e che gl'interessati non dovevano quindi basarsi su di esse qualora decidessero di chiedere l'applicazione nei propri confronti di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio.

Infine, quanto al mezzo tratto dalla riunione della Commissione in data 25 giugno 1969, non è vero ch'essa abbia riconosciuto illegittimo e irregolare il proprio comportamento in materia. Essa aveva semplicemente preso in considerazione l'ipotesi della propria responsabilità per i danni subiti dagli interessati.

B — Per quanto riguarda le conclusioni in subordine

La *ricorrente* assume di aver presentato le dimissioni volontarie basandosi sulle informazioni fornite a suo tempo dalla Commissione, cosicché la sua dichiarazione di volontà è stata falsata all'origine a causa di un errore dovuto al comportamento illecito della Commissione.

Per questo motivo, già nella lettera del 20 dicembre 1968 e nel reclamo del 10 febbraio 1969, essa si era riservata il diritto, che invoca anche nel presente ricorso, di far valere eventualmente la nullità della suddetta dichiarazione, grazie al principio generale del vizio del consenso che, insieme a quello del rispetto della buona fede, è ben noto nel diritto amministrativo tedesco.

Dall'applicazione di tale principio risulta che, qualora la ricorrente decidesse di soprassedere alle dimissioni volontarie, la convenuta sarebbe obbligata a reintegrarla nella situazione di fatto e di diritto in cui essa si trovava prima di aver presentato la relativa domanda e nella quale si troverebbe qualora tale domanda non fosse stata presentata.

Inoltre, il comportamento illecito della Commissione le ha causato un danno, sia materiale che morale, che dev'essere riparato.

Il danno materiale deriva dal fatto che, se la convenuta avesse agito in modo corretto, la ricorrente avrebbe avuto o il diritto ad una pensione più elevata al raggiungimento del 55° anno di età, o comunque, fra i 55 e i 60 anni, prestazioni corrispondenti alla pensione senza riduzione. Questo danno può valutarsi almeno in 663 935 FB.

Quanto al danno morale, la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento della Corte e la cui esistenza è stata già riconosciuta da quest'ultima nella sua giurisprudenza, esso è dovuto al fatto che la ricorrente si è trovata e continua a trovarsi in una situazione del tutto incerta per quanto riguarda i suoi interessi pecuniari, il che le ha causato gravi preoccupazioni.

La *convenuta* contesta che la Commissione abbia commesso un illecito. A tal fine, essa fa valere fra l'altro :

— le difficoltà di natura giuridico-amministrativa, inerenti alla riorganizzazione dei servizi e all'attuazione del regolamento 259/68, cui la Commissione ha dovuto far fronte entro il termine impartito dal Consiglio (30 giugno 1968);
— il lasso di tempo esistente fra la data di presentazione delle dimissioni volontarie da parte della ricorrente (18 aprile 1968) e la data in cui veniva accettata la relativa domanda (20 giugno 1968);
— l'avviso dato dalla Commissione nella comunicazione al personale del 16 aprile 1968, circa il carattere puramente indicativo delle informazioni già fornite;
— la circostanza che la ricorrente sembra esser stata certamente al corrente del fatto che presso la Commissione prevaleva un'interpretazione del testo litigioso diversa da quella ch'essa qualifica, a torto, come dominante;
— l'impossibilità giuridica di applicare, nell'ambito del diritto pubblico ed

in particolare del diritto europeo del pubblico impiego, la teoria del vizio del consenso invocata dalla ricorrente. Dal diritto amministrativo francese risulta, invece, che l'atto di dimissioni e l'accettazione dello stesso da parte dell'amministrazione sono nulli soltanto qualora le dimissioni siano state rassegnate per effetto di una costrizione o di uno stato mentale atti a viziare o sopprimere il consenso del dichiarante. Ciò non si verifica nella fattispecie.

La convenuta osserva infine :

— che il metodo seguito dalla ricorrente per il calcolo del danno materiale è errato, poiché in ogni caso tale danno potrebbe intervenire solo dal momento in cui la ricorrente abbia raggiunto l'età di 55 anni, e sarebbe di entità gradualmente crescente fino ai 60 anni;

— che il preteso danno morale è dovuto unicamente a negligenza della ricorrente, che non ha tenuto conto di vari elementi di fatto e di diritto, fra l'altro della comunicazione al personale del 16 aprile 1968 e dell'articolo 41 dell'allegato VIII dello statuto.

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 2 giugno 1969, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione 18 gennaio 1969, relativa ad un « avviso di liquidazione dei diritti all'indennità prevista dall'articolo 5 del regolamento 259/68 » e, in via subordinata, alla reintegrazione della ricorrente nella posizione amministrativa in cui si troverebbe se non avesse presentato la domanda in data 18 aprile 1968 — con la quale sollecitava l'applicazione nei suoi confronti di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio — e in particolare alla sua riassunzione ad un posto analogo nell'organico della Commissione delle Comunità europee.

La domanda di annullamento

Sulla ricevibilità

2 Si chiede alla Corte, per quanto riguarda le pensioni contemplate dall'articolo 5 del regolamento n. 259/68, di ripristinare l'interpretazione data in primo tempo dalla Commissione della CEE e di annullare, di conseguenza, l' « avviso di liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 5 del regolamento del Consiglio n. 259/69 », inviato alla ricorrente.

3 Se è vero, come sostiene la convenuta, che nell'ambito dell'articolo 91 dello statuto la Corte non può pronunciarsi in astratto sull'interpretazione di una determinata norma dello statuto del personale, nella fattispecie il ricorso è diretto innanzitutto contro l'avviso summenzionato. Questo ha lo scopo di precisare definitivamente i diritti pecuniari spettanti alla ricorrente in base alle disposizioni del regolamento n. 259/68.

Dal suo contenuto risulta che l'autorità che ha il potere di nomina intendeva fissare con tale avviso le somme ch'essa si impegnava a versare alla ricorrente a certe date stabilite.

4 Trattandosi quindi di un atto che può ledere la ricorrente, il ricorso è ricevibile.

Nel merito

5 La ricorrente assume che la Commissione, rifiutandosi di riconoscerle il diritto alla pensione senza riduzione a partire dall'età di 55 anni, ha violato l'articolo 5, n. 7, 4° comma, del regolamento n. 259/68.

Qusta norma attribuisce ad ogni ex dipendente che sia stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio e che abbia fruito dell'indennità prevista dall'articolo 5, il diritto alla pensione senza riduzione al raggiungimento dell'età di 55 anni ed al termine del periodo in cui viene corrisposta l'indennità.

6 Dal testo della norma richiamata risulta chiaramente che il beneficio del diritto alla pensione senza riduzione è acquisito soltanto ai dipendenti che, al termine del periodo di corresponsione dell'indennità, abbiano raggiunto l'età di 55 anni. Coloro che, come la ricorrente, non abbiano ancora raggiunto tale età al termine del periodo in cui percepiscono l'indennità, non possono far valere questa norma.

7 D'altra parte, la contestata limitazione del diritto alla pensione è dovuta a precise ragioni di carattere sociale. La norma s'ispira evidentemente al fatto che le persone di età avanzata non trovano generalmente, se non con molte difficoltà, un nuovo impiego equivalente a quello che occupavano al

momento dell'interruzione della carriera. È opportuno quindi concedere agli ex dipendenti che al termine del periodo di corresponsione dell'indennità abbiano già raggiunto i 55 anni, e che quindi difficilmente potrebbero trovare altri redditi equivalenti alla cessata indennità, il diritto alla pensione anticipata.

8 Per contro, si può presumere che gli ex dipendenti giunti in età meno avanzata alla fine del periodo durante il quale percepiscono l'indennità e, in generale, più giovani al momento della cessazione definitiva dal servizio, siano in grado di trovare, durante il suddetto periodo, un nuovo impiego con prospettive di stabilità sufficienti, per poter fare a meno del diritto alla pensione anticipata.

9 La norma in questione appare perciò conforme allo spirito e all'economia delle norme che regolano abitualmente la materia, sempre penosa, delle riduzioni di personale. L'interpretazione adottata nella decisione impugnata è perciò esatta.

10 La ricorrente assume inoltre che il provvedimento impugnato viola i suoi diritti quesiti. In proposito, essa si riferisce al conteggio delle sue eventuali spettanze, fornito dagli uffici competenti della Commissione CEE durante il mese di aprile 1968 : questi si basavano su un'interpretazione della norma litigiosa, secondo cui il diritto alla pensione senza riduzione andava riconosciuto a qualsiasi ex dipendente titolare dell'indennità, al raggiungimento dei 55 anni ed al termine del periodo di corresponsione della suddetta indennità.

11 Questo conteggio è stato fornito soltanto a titolo informativo e non poteva determinare i diritti spettanti alla ricorrente in base ad una determinata situazione giuridica. Ad esso non si può quindi riconoscere il carattere di atto che attribuisca dei diritti al suo destinatario.

L'autorità che ha il potere di nomina, che è tenuta ad applicare il regolamento n. 259/68 nel determinare i diritti pecuniari della ricorrente, non poteva seguire l'interpretazione inesatta su cui questo conteggio si fondava, dal momento che un'altra interpretazione si era rivelata più esatta.

12 Il mezzo relativo alla pretesa violazione di diritti quesiti è quindi infondato e la domanda di annullamento va di conseguenza respinta.

La domanda di risarcimento

Sulla ricevibilità

13 In subordine, per il caso che la domanda di annullamento fosse respinta, la ricorrente chiede di essere reintegrata nella posizione amministrativa in cui si troverebbe se non avesse presentato, il 18 aprile 1968, una domanda di cessazione definitiva dal servizio, ed in particolare di essere riassunta ad un posto analogo nell'organico della Commissione.

Essa fa valere che la sua domanda di fruire del regime di cessazione definitiva dal servizio era stata determinata da un errore su un elemento essenziale — la data in cui avrebbe acquisito il diritto alla pensione —, errore dovuto alle informazioni inesatte fornite dalla Commissione.

14 Secondo la convenuta, questa domanda, che implica l'annullamento della decisione di cessazione definitiva dal servizio 20 giugno 1968, è irricevibile perché presentata oltre il termine in cui detta decisione poteva, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, essere oggetto di un ricorso di annullamento.

15 La decisione di cessazione definitiva dal servizio veniva adottata dalla Commissione a seguito della domanda presentata dalla ricorrente il 18 aprile 1968. Il termine per proporre ricorso contro detta decisione non può decorrere, in tal caso, che dal momento in cui la domanda del 18 aprile 1968, in base alla quale veniva adottata la decisione impugnata, si fosse rivelata viziata da errore dovuto ad un illecito della Commissione. Poiché tale circostanza può essere eventualmente accertata soltanto mediante l'esame nel merito del ricorso, quest'ultimo non può essere considerato tardivo.

16 D'altra parte, nel chiedere di essere riassunta « ad un posto analogo », la ricorrente ha indicato in modo sommario, ma, tenuto conto delle circostanze, sufficiente, ch'essa tende in sostanza ad ottenere il risarcimento del danno da lei subito in seguito all'errore in cui è stata indotta.

Nella replica, essa ha precisato la natura della sua domanda, chiedendo, alternativamente, che la Commissione venga condannata a pagarle una somma equivalente a quella ch'essa avrebbe percepito se le fosse stata concessa la pensione senza riduzione durante il periodo compreso fra i 55 e i 60 anni.

17 Del resto, trattandosi nella fattispecie di un ricorso di merito, la Corte, anche in mancanza di conclusioni formali in tal senso, ha il potere non solo di annullare l'atto, ma anche, se del caso, di condannare d'ufficio la convenuta al risarcimento del danno causato da un suo illecito.

Nel merito

18 Perché la domanda possa essere accolta, dev'essere provato che la convenuta è responsabile di un illecito, il quale ha causato alla ricorrente un danno effettivo ed attuale.

19 È pacifico che gli uffici competenti della Commissione hanno fornito alla ricorrente informazioni inesatte circa i diritti ch'essa avrebbe potuto far valere in caso di cessazione definitiva dal servizio. È pure pacifico che tali informazioni sono state fornite in seguito all'invito, fatto dalla Commissione ai dipendenti interessati, di rivolgersi agli uffici competenti per ottenere chiarimenti sui loro eventuali diritti, in caso di applicazione dell'articolo 4 del regolamento n. 259/68.

20 Dalle osservazioni svolte dall'agente della Commissione durante la fase orale risulta che gli uffici di cui trattasi avevano appurato, fin dall'inizio del mese di aprile, che la loro interpretazione della disposizione controversa dell'articolo 5 era, se non inesatta, almeno assai dubbia, e ch'essa non era condivisa dai corrispondenti uffici della CECA e della CEEA. In realtà, questa constatazione è stata il motivo principale per cui la Commissione ha pubblicato, il 16 aprile 1968, una comunicazione in cui si ricordava che i chiarimenti forniti erano dati solo a titolo indicativo e senza impegno.

21 Ora, salvo eccezioni, il fatto di adottare un'interpretazione inesatta non costituisce, di per sé stesso, un illecito. Neppure la circostanza che le autorità invitino gl'interessati ad informarsi presso determinati uffici competenti obbliga necessariamente le autorità stesse a garantire l'esattezza delle informazioni fornite, né le rende perciò responsabili del danno che possa eventualmente causare un'informazione inesatta.

22 Tuttavia, se si può mettere in dubbio l'esistenza di un illecito per quanto riguarda il fatto di dare informazioni inesatte, lo stesso non si può dire per il ritardo col quale gli uffici hanno provveduto a rettificare le informazioni stesse. In effetti, sebbene questa rettifica fosse già possibile fin dal mese di aprile 1968, essa è stata procrastinata, senza giustificato motivo, sino alla fine dell'anno.

Mentre sarebbe stato facile, con una comunicazione generale o un avviso individuale, rettificare un errore d'interpretazione tale da invalidare tutta una serie di conteggi, la comunicazione dell'aprile 1968 sembra riferirsi soltanto ad errori di calcolo o simili, difficilmente reperibili ed eventualmente imputabili alla affrettata redazione dei prospetti contabili. Una rettifica che fosse intervenuta verso il 16 aprile o poco dopo, cioé prima del momento in cui gl'interessati dovevano prendere una decisione, avrebbe certamente esonerato la convenuta da qualsiasi responsabilità per le conseguenze delle informazioni inesatte. Il fatto che tale rettifica sia stata omessa implica, per contro, la responsabilità delle Comunità.

23 Dalla lettera inviata dalla ricorrente al direttore generale del personale e dell'amministrazione il 20 dicembre 1968, nonché dal reclamo del 10 febbraio 1969, risulta che la domanda di cessazione definitiva dal servizio era stata determinata dalle informazioni inesatte ch'erano state fornite alla ricorrente e che non erano state tempestivamente rettificate. D'altra parte, il fatto che, nella lettera e nel reclamo summenzionati, essa abbia richiesto in subordine la sua reintegrazione in servizio presso la Commissione avvalora la convinzione che la prospettiva della pensione senza riduzione, al raggiungimento dei 55 anni, ha avuto un peso determinante nella sua decisione di sollecitare l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento n. 259/68.

24/25 La ricorrente chiede che il danno causatole dall'illecito della Commissione venga riparato, vuoi mediante la sua riassunzione ad un posto analogo a quello da lei precedentemente occupato, vuoi mediante la condanna della Commissione al risarcimento dei danni. Il risarcimento dei danni costituisce, nella fattispecie, la forma di riparazione che meglio risponde sia agli interessi della ricorrente, sia alle esigenze del servizio. Il danno consiste essenzialmente nel fatto che, contrariamente a quanto poteva ragionevolmente prevedere, la ricorrente sarà obbligata, all'età di 55 anni, a scegliere fra una pensione ridotta, da percepire immediatamente, o una pensione senza riduzione al raggiungimento del 60° anno, in tal caso però senza alcun diritto a prestazioni nel periodo intermedio.

26 Stando così le cose, la Commissione va condannata a versare alla ricorrente, dal momento in cui quest'ultima avrà raggiunto l'età di 55 anni e fino ai 60 anni, una rendita mensile equivalente alle rate di pensione cui essa avrebbe avuto diritto se avesse potuto applicarsi nei suoi confronti l'articolo 5, n. 7, 4° comma, del regolamento n. 259/68.

Sulle spese

27 La ricorrente è rimasta in parte soccombente. Da quanto precede risulta, tuttavia, che il ricorso è stato proposto in seguito ad un illecito imputabile alla convenuta. Stando così le cose, quest'ultima, a norma dell'articolo 69 del regolamento di procedura, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo delle Comunità europee,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie l'articolo 91,
visto il regolamento n. 259/68, in ispecie gli articoli 5 e 6,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° **È respinta la domanda di annullamento della decisione 18 gennaio 1969, relativa ad un « avviso di liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 5 del regolamento n. 259/68 ».**

2° **La Commissione delle Comunità europee è condannata a versare alla ricorrente, dal momento in cui quest'ultima avrà raggiunto**

l'età di 55 anni e fino ai 60 anni, una rendita mensile equivalente alle rate di pensione cui essa avrebbe avuto diritto se avesse potuto applicarsi nei suoi confronti l'articolo 5, n. 7, 4° comma, del regolamento n. 259/68.

3° La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del giudizio.

Così deciso a Lussemburgo, il 9 luglio 1970.

Monaco Donner Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 9 luglio 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER

(vedansi cause riunite 19, 20, 25 e 30-69, pag. 342)